1. Qualora il lavoratore percepisca una pensione in forza della sola legislazione nazionale, il regolamento n. 1408/71 non osta a che detta legislazione gli sia applicata per intero, ivi comprese le norme anticumulo nazionali. Se tuttavia l'applicazione di questa legislazione nazionale si rivela meno favorevole per il lavoratore di quella dell'art. 46 dello stesso regolamento, si deve applicare quest'articolo. In questo caso, il n. 3 dell'art. 46, il quale tende a limitare il cumulo delle prestazioni maturate, secondo le modalità stabilite dai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, si applica, ad esclusione delle norme anticumulo della normativa nazionale.

2. La pensione anticipata acquistata a norma delle leggi di uno Stato membro e la pensione di invalidità acquistata a norma delle leggi di un altro Stato membro vanno considerate prestazioni della stessa natura, ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, a norma del quale le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione contenute nella normativa di uno Stato membro, in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni previdenziali maturate nello stesso Stato membro o in forza delle leggi di un altro Stato membro, non si applicano qualora l'interessato fruisca di prestazioni della stessa natura di invalidità, di vecchiaia, di morte (pensioni) o di malattia professionale, liquidate dagli enti dei vari Stati membri, in particolare a norma dell'art. 46 di detto regolamento.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 128/88 *

I — Antefatti e procedimento

A — *La controversia nella causa principale*

Il sig. Di Felice (attore nella causa principale), cittadino italiano, ha lavorato in Belgio come lavoratore autonomo dal 1950 al 1964. Pur beneficiando di una pensione di invalidità italiana, egli ha fatto richiesta, con domanda presentata il 24 novembre 1983, di una pensione di vecchiaia anticipata a partire dal 60° anno di età, che egli avrebbe compiuto il 28 aprile 1984.

L'Institut national d'assurance sociales pour travailleurs indépendents ha fissato l'importo della pensione di vecchiaia per lavoratore autonomo a 36 568 BFR l'anno, con

* Lingua processuale: il francese.

decorrenza dal 1° maggio 1984, ma ha rifiutato il suo pagamento in applicazione dell'art. 30 bis del regio decreto belga 10 novembre 1967, n. 72.

Il Di Felice ha quindi impugnato tale rifiuto dinanzi al tribunal du travail di Bruxelles. Quest'ultimo ha riconosciuto al richiedente il diritto a una pensione di vecchiaia per lavoratore autonomo singolo, determinata in base ad una frazione portata a 16/45 di carriera completa, ossia a 39 007 BFR l'anno al 1° maggio 1984, tenuto conto di una riduzione del 25% (5% per anno di anticipo rispetto al 65° anno di età). Tuttavia, prima di pronunciarsi sull'effettiva liquidazione di tale pensione, il giudice nazionale ha deciso di deferire alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« — se il silenzio ancora attuale della normativa nazionale belga in materia di cumulo di pensioni (nella fattispecie, di vecchiaia) per lavoratori autonomi con altre prestazioni " (...) di vecchiaia o (...) beneficio sostitutivo — nella fattispecie, (...) un'indennità (...) d'invalidità — (...) concesse in forza di un regime pensionistico (...) straniero (...) " e la prassi che l'ente erogatore nazionale competente intende dedurne

— costituiscano o possano costituire, o no, una " discriminazione effettuata in base alla nazionalità ", di cui all'art. 7, primo comma, del trattato, sia essa diretta o indiretta o basata sulla nazionalità, in applicazione di criteri formalmente neutri ma che portano di fatto allo stesso risultato, ossia: svantaggiare i non cittadini frapponendo un ostacolo sproporzionato;

— ricadano o possano ricadere, o no, nell'ambito degli artt. 52, 2° comma, e 53 del trattato, 12, nn. 1 e 2, e 43, nonché del capitolo III ed in particolare degli artt. 44, nn. 1 e 2, e 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione della previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,

— e se, in definitiva, la pensione di invalidità italiana (nella fattispecie," ab initio " non ancora trasformata in pensione di vecchiaia) e la pensione (di anzianità anticipata) belga di lavoratore autonomo siano o no da considerare come " (...) prestazioni della stessa natura " ».

B — *La fase scritta del procedimento*

1. L'ordinanza del tribunal du travail di Bruxelles è pervenuta alla cancelleria della Corte il 27 aprile 1988.

2. Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte, il 21 luglio 1988, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dimitrios Gouloussis, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e, il 27 luglio 1988, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, rappresentato dal sig. Ludo Paeme, amministratore generale.

3. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Normativa belga vigente

Come si è poc'anzi rilevato, il rifiuto opposto dall'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants di pagare la pensione di vecchiaia al sig. Di Felice è fondato sull'art. 30 bis del regio decreto belga 10 novembre 1967, n. 72, che dispone come segue:

« Le prestazioni di cui al presente capo (...) sono liquidabili soltanto se il beneficiario non esercita alcuna attività lavorativa e non gode di un'indennità per malattia, invalidità o disoccupazione involontaria, in forza di una normativa di previdenziale belga o straniera o di uno statuto che si applica al personale di un'istituzione di diritto internazionale pubblico ».

D'altro canto, a norma dell'art. 31 dello stesso regio decreto

« Il re stabilisce, per quel che riguarda le prestazioni di cui al presente capo:

1) entro quali limiti esse possono essere cumulate tra di loro;

2) entro quali limiti esse possono essere cumulate con una pensione di vecchiaia o superstiti o con un beneficio sostitutivo, concessi in forza di un regime di pensione vecchiaia e superstiti belga o straniero (o di uno statuto che si applica al personale di un'istituzione di diritto internazionale pubblico) o con un beneficio a questi assimilato dal re, vuoi nella persona di un beneficiario, vuoi nella persona di coniugi ».

Come è stato posto in rilievo dal giudice nazionale, tale determinazione non è ancora stata effettuata per quanto attiene gli autonomi, mentre essa è operante dal 30 marzo 1981 per quel che riguarda i lavoratori dipendenti.

III — Osservazioni scritte

La Commissione e l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants hanno presentato osservazioni scritte.

1. *Quanto alla questione se l'art. 7 del trattato osti all'applicazione di una norma nazionale secondo cui la pensione di vecchiaia di un lavoratore autonomo non è liquidabile se l'interessato beneficia di una pensione di invalidità dovuta in applicazione della normativa di un altro Stato membro*

In ordine alla suddetta questione, la Commissione sostiene che essa va risolta negativamente. A suo parere, dalla giurisprudenza della Corte in tema di cumulo delle pensioni discende che l'art. 7 del trattato non è mai stato fatto valere per contestare l'applicazione di una normativa nazionale anticumulo come quella di cui è causa nella decisione di rinvio. È sottinteso che, se l'applicazione di una normativa nazionale (ivi com-

prese le norme anticumulo) si rivela meno favorevole al lavoratore rispetto alle disposizioni dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, trovano applicazione queste ultime.

L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants non si è pronunciato su tale questione.

2. *Sulla questione se la norma nazionale anticumulo di cui sopra ricada nell'ambito di applicazione degli artt. 52, 2° comma e 53 del trattato, 12, nn. 1 e 2, 43, 44, nn. 1 e 2, e 46 del regolamento n. 1408/71*

Per quanto attiene a tale questione, la Commissione osserva che dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390 (GU L 143, pag. 1) le disposizioni del regolamento n. 1408/71 relative alla liquidazione e al calcolo delle pensioni trovano applicazione anche per gli autonomi. Ne consegue che la norma di cui è causa, che costituisce una clausola di sospensione ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, ricade nella sfera di applicazione delle disposizioni di tale regolamento menzionate dal giudice nazionale.

La Commissione fa rilevare che il riferimento agli artt. 52 e 53 del trattato non è pertinente dal momento che il regolamento n. 1390/81, che ha esteso la sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 ai lavoratori autonomi è fondato sugli artt. 2, 7, 51 e 235 del trattato.

L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants non ha presentato osservazioni su tale questione.

3. *Sulla questione se una pensione di vecchiaia anticipata e una pensione di invalidità non ancora trasformata in pensione di vecchiaia debbano essere considerate come aventi la stessa natura, ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 1408/71*

Quanto a tale questione, la Commissione ritiene che la pensione belga di vecchiaia anticipata, cui il Di Felice ha diritto in quanto lavoratore autonomo, e la pensione di invalidità italiana non ancora trasformata in pensione di vecchiaia siano prestazioni della stessa natura ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, le prestazioni di previdenza sociale devono essere considerate come aventi la stessa natura qualora il loro oggetto, il loro scopo, nonché la base di calcolo e le condizioni di attribuzione siano identici (si veda, per esempio, la sentenza 6 ottobre 1987, causa 197/85, Stefanutti, Racc. 1987, pag. 3855). Ora, nella fattispecie si tratta di prestazioni che mirano entrambe ad assicurare i mezzi di sussistenza ad una persona che per motivi di invalidità o di vecchiaia non è più idonea al lavoro e i cui rispettivi importi vengono stabiliti in base all'assicurazione e a contributi della stessa persona (sentenza 24 settembre 1987, causa 37/86, Coenen, Racc. 1987, pag. 3589). Ne consegue che la clausola nazionale anticumulo non si applica e che l'importo di cui all'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71 è l'importo al quale il lavoratore avrebbe diritto secondo le leggi nazionali se non fruisse di una pensione in forza delle leggi di un altro Stato membro (sentenza 2 luglio 1981, cause riunite 116, 117, 119, 120 e 121/80, Celestre, Racc.

1981, pag. 1755). Per il calcolo della pensione occorre poi calcolare l'importo ripartito proporzionalmente ai sensi del n. 2 del summenzionato art. 46 e, infine, operare il raffronto tra la prestazione « autonoma » e la prestazione « comunitaria », concedendo la più elevata delle due.

L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sostiene che le prestazioni considerate, ossia la pensione belga di vecchiaia anticipata, da un lato, e la pensione di invalidità straniera non ancora trasformata in pensione di vecchiaia, dall'altro, non possono essere considerate come prestazioni della stessa natura ai fini dell'applicazione dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 e che pertanto le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione contemplate previste dalla normativa belga in caso di cumulo di una pensione di vecchiaia con altre pensioni di previdenza sociale sono opponibili al sig. Di Felice anche se si tratta di prestazioni acquisite in forza della normativa di un altro Stato membro.

J. C. Moitinho de Almeida
giudice relatore